

Condizioni generali di vendita

1. Disciplina applicabile

1.1 Il contratto di vendita di pacchetto turistico e/o di una crociera marittima si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute nei documenti di viaggio emessi dai vettori, in quanto non incompatibili con le suddette condizioni. Detto contratto sarà altresì disciplinato dal Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.95 (incorporato nel D. Lgs. 6.9.2005 n. 206 "Codice del consumo"), nonché dalla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) nonché, in quanto applicabile, dalla Convenzione di Atene del 13.12.74 come modificata dal Protocollo di Londra del 19.11.76 e/o dalle normative nazionali ed internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.

1.2 Le singole clausole delle presenti condizioni generali dovranno considerarsi indipendenti l'una dall'altra; l'invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo non comporterà l'invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti condizioni generali di contratto.

2. Contenuto e conclusione del contratto

2.1 Il contratto è composto dalle Condizioni Generali di vendita qui riportate nonché dal catalogo o dal Programma a Stampa. La descrizione del pacchetto turistico o della crociera marittima oggetto del contratto è contenuta nello stesso. Le indicazioni relative al viaggio non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website della Gioco Viaggi ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore al consumatore, in conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo (ex D. Lgs. 111/95), in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

2.2 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'agenzia di viaggi o da modello su supporto informatico predisposto dall'Organizzatore, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal consumatore.

2.3 I contratti venduti in via telematica ("on line") si intendono, ad ogni effetto di legge, offerti in vendita in Italia ed i relativi contratti conclusi in Italia.

2.4 L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell'Organizzatore ed è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte del consumatore dell'acconto di cui all'art. 3.1.

2.5 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall'Organizzatore a sua assoluta discrezione.

2.6 L'agenzia di viaggio, in possesso di regolare licenza, agisce quale mandatario del consumatore e potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 87 del Codice del Consumo, ex art. 8 del Decr. Leg. 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della conferma da parte dell'Organizzatore di cui al paragrafo precedente.

2.7 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.

3. Pagamenti

3.1 All'atto della conclusione del contratto (prenotazione) dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo, ivi inclusa la quota di apertura pratica e le tasse portuali, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 45 giorni prima della partenza. Per i contratti stipulati in epoca successiva, alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione.

3.2 I pagamenti effettuati a mani della Agenzia di Viaggio si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all'Organizzatore.

3.3 La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

3.4 I documenti di trasporto, che costituiscono titolo di legittimazione per l'accesso a bordo dei mezzi di trasporto, verranno consegnati al consumatore al momento della ricezione del saldo totale del prezzo da parte dell'Organizzatore.

3.5 I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

4. Modifiche del viaggio

4.1 Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del viaggio complessivamente considerata. A titolo esemplificativo, non si considerano significative le seguenti modifiche: i) la modifica di vettori, orari ed itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza ed arrivo e, in caso di crociera marittima o fluviale, sia consentito l'imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti; ii) la sostituzione della nave in base all'art. 4.3 e la modifica dell'itinerario della crociera marittima o fluviale in base all'art. 4.4 (iii) l'assegnazione di altra cabina in caso di crociera marittima o fluviale o il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di cabina o albergo della stessa categoria.

4.2 Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione all'Organizzatore (eventualmente tramite l'Agenzia di Viaggio) entro 2 giorni lavorativi da quando è venuta a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

4.3 L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire (per motivi diversi dal fatto proprio del consumatore) una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze tecniche, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore sensibilmente inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà il consumatore nei limiti di tale minor valore. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. L'Organizzatore rimborserà al consumatore il valore delle prestazioni non utilizzate dedotte le spese comunque sostenute dall'Organizzatore.

4.4 Qualora il viaggio comprenda una crociera marittima, è riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, attinenti all'operatività ed alla sicurezza della nave, oppure di trasferire il passeggero e il suo bagaglio su altro mezzo di trasporto per la prosecuzione del viaggio.

4.5 Qualora il viaggio comprenda una crociera marittima, è inoltre facoltà dell'Organizzatore, e per esso del Comandante della nave, modificare l'itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della navigazione.

5. Recesso del passeggero

5.1 Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del primo paragrafo del precedente art. 4, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.

5.2 Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente paragrafo del presente articolo, saranno addebitate la quota di apertura pratica, nonché le somme qui di seguito indicate (per persona):

CARIBI	ALASKA
€ 250 da 75 a 46 giorni prima della partenza	€ 300 da 75 a 46 giorni prima della partenza
60% da 45 a 30 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)	60% da 45 a 30 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)
85% da 29 a 15 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)	85% da 29 a 15 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)
100% da 14 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)	100% da 14 giorni prima della partenza (tasse portuali incl.)

Le crociere prenotate con le tariffe Early Saver sono soggette a penale a partire dal giorno stesso della prenotazione. In caso di utilizzo biglietteria aerea con tariffe speciali (instant purchase, low cost, etc.) verranno applicate penali aggiuntive preventivamente comunicate

5.3 Il consumatore che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viaggio già iniziato per qualsiasi motivo oppure non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio o certificati sanitari non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.

5.4 Le presenti condizioni generali sostituiscono o annullano altre indicate su qualsiasi programma e/o catalogo e si applicano solamente a prenotazioni individuali, non sono valide per i gruppi. L'Organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate da vettore o fornitori di servizi.

6. Sostituzioni

6.1 Il consumatore rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal passeggero rinunciario; c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione; d) risulta tecnicamente possibile il trasferimento o la sostituzione dei documenti di trasporto emessi dai vettori.

6.2 Il consumatore rinunciario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di apertura pratica. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli impatti di cui alla lettera c) del presente articolo.

6.3 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta alle esclusioni ed ai limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in materia di security, applicabili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.

6.4 La sostituzione per motivi diversi dalla oggettiva impossibilità per il consumatore di usufruire del pacchetto turistico, ovvero comunicata all'Organizzatore oltre il termine di cui all'art. 6.1 lettera a), sarà considerata come equivalente al recesso del passeggero e nuova prenotazione da parte del subentrante, obbligando il consumatore recedente al pagamento delle somme di cui all'art. 5.2 ed il passeggero subentrante al pagamento dell'intero corrispettivo.

7. Mancata esecuzione

7.1 Nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi l'annullamento del pacchetto oggetto del contratto, l'Organizzatore offrirà al consumatore, se possibile, un pacchetto sostitutivo. Il consumatore avrà diritto, in via alternativa, ad usufruire di tale pacchetto sostitutivo ovvero ad essere rimborsato con le modalità previste dai commi successivi. Il pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore dovrà essere di valore equivalente a quello annullato; se l'Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto sostitutivo di valore equivalente, il consumatore avrà diritto ad essere rimborsato della differenza.

7.2 L'Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 cod. civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal passeggero stesso e materialmente incassato dall'Organizzatore, eccettuati i casi di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il caso di mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 5.2.

7.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore, il consumatore avrà diritto soltanto al rimborso di quanto effettivamente versato.

8. Obblighi del consumatore

8.1 Il consumatore dovrà informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti dalla cittadinanza di appartenenza.

8.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e la quiete ed il godimento del viaggio da parte degli altri consumatori e dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.

8.3 Il consumatore risponderà di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della inadempienza alle sovraindicate obbligazioni. In particolare il consumatore risponderà di tutti i danni causati alla nave o ai suoi arredi ed attrezzature o ad altri mezzi di trasporto, dei danni cagionati ad altri consumatori ed a terzi, nonché di tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto, l'Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi Paese toccato dal viaggio.

8.4 Il consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo (in base all'ultimo paragrafo dell'art. 11 delle presenti condizioni generali) nei confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

8.5 È proibito al consumatore di portare in viaggio merci, animali vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell'Organizzatore.

9. Poteri del Comandante

9.1 Qualora il viaggio comprenda una crociera marittima o fluviale, il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o meno sull'itinerario della nave) di trasferire il passeggero ed il suo bagaglio su altra nave o su altro mezzo di trasporto per la prosecuzione del viaggio.

9.2 Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave e della navigazione. Qualora, a giudizio del Comandante, un passeggero si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o proseguire il viaggio o di costituire un pericolo per la sicurezza, la salute o l'incolumità della nave, dell'equipaggio o degli altri passeggeri, ovvero il suo comportamento sia tale da compromettere il godimento della crociera da parte degli altri passeggeri, sarà facoltà del Comandante, a seconda dei casi a) negare l'imbarco a tale passeggero, b) sbarcare il passeggero in un porto intermedio, c) non consentire al passeggero la discesa a terra in un porto intermedio, d) non consentire al passeggero l'accesso a determinate zone della nave o la partecipazione a determinate attività di bordo.

Analoghi provvedimenti potranno essere autonomamente presi, nell'ambito del potere ad essi spettanti per legge o per contratto, dai vettori aerei o da altri fornitori di servizi e, in relazione ad essi, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità.

9.3 L'Organizzatore ed il Comandante della nave avranno facoltà di eseguire qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi ed Autorità di qualsiasi Stato o da soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto o con il consenso di tali Governi o Autorità o di qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di impartire tali ordini o direttive. Tutte le azioni od omissioni poste in essere dall'Organizzatore o dal Comandante della nave, in esecuzione o in conseguenza di tali ordini o direttive, non saranno considerati inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei passeggeri e del bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei passeggeri. Lo sbarco dei passeggeri e del bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei passeggeri.

10. Sistemazione a bordo o in albergo

10.1 Qualora prevista nell'ambito del pacchetto, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali, verrà definita secondo criteri di ragionevole equivalenza alle classificazioni in vigore in Italia.

Qualora il viaggio preveda una crociera marittima, l'Organizzatore ha facoltà di assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché della stessa categoria.

11. Responsabilità dell'Organizzatore

11.1 L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili dall'Organizzatore in forza del presente contratto si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o preposti o ausiliari o agenti o subcontrattanti o collaboratori a qualsiasi titolo.

11.3 L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte dell'Agenzia di Viaggio o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.

11.4 L'Organizzatore che abbia risarcito il consumatore è surrogato nei diritti ed azioni di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili.

12. Limiti del risarcimento

12.1 Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle norme nazionali e dalle convenzioni internazionali che si riferiscono alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale; in particolare la Convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche, la Convenzione di Berna del 1980, la Convenzione di Atene del 13.12.1974, come modificata dal Protocollo di Londra del 19.11.76, in quanto applicabile, ovvero la Convenzione di Bruxelles del 23.4.70

(CCV). Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

13. Obbligo di assistenza

L'obbligo di assistenza dell'Organizzatore nei confronti del consumatore è limitato alla diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo carico dalla legge.

14. Servizi inclusi

14.1 Le escursioni, ancorché pubblicate nel catalogo, non sono incluse nel pacchetto turistico di cui al presente contratto. Esse sono regolate dalle condizioni generali di contratto dell'operatore locale che fornisce i relativi servizi e dalla normativa nazionale applicabile. Prezzi, orari ed itinerari delle escursioni pubblicati nel catalogo hanno valore puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. Salvo diverse indicazioni, le escursioni vengono effettuate con mezzi non specificamente attrezzati per soggetti disabili.

14.2 Con riferimento ad eventuali trasporti aerei, si precisa che, con l'emissione da parte del vettore aereo del relativo biglietto o altro titolo di viaggio in nome del consumatore e l'accettazione dello stesso da parte del consumatore viene posto in essere un contratto di trasporto aereo direttamente tra il consumatore ed il vettore aereo emittente, senza che la Gioco Viaggi assuma pertanto alcuna qualifica o ruolo di Vettore aereo, contrattuale o di fatto, con tutti i rischi e la responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Gioco Viaggi, neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al consumatore in base al contratto di trasporto aereo ed alla normativa ad esso applicabile (Convenzione di Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal consumatore nei confronti del vettore aereo. Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004 e del Regolamento CE n. 261/2004 e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da Gioco Viaggi né per la sua qualità di Organizzatore né altrimenti. I consumatori dovranno quindi far valere eventuali pretese derivanti dai suddetti regolamenti nei confronti del vettore aereo operativo. Nell'esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei diritti derivanti dal regolamento CE n. 261/2004 i consumatori dovranno attenersi al criterio di salvaguardare nella misura massima possibile la possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le facoltà dell'Organizzatore in base al presente contratto ed alla normativa ad esso applicabile.

15. Reclami e denunce

15.1 Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore eventuali inadempimenti nella organizzazione o realizzazione del pacchetto turistico, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. 15.2 L'Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.

16. Assicurazione contro le spese di annullamento - assistenza-spese mediche e bagaglio

16.1. Il consumatore, all'atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione, potrà usufruire della polizza di assicu-

razione sottopostagli insieme alla domanda, contro le spese derivanti dall'annullamento del viaggio, infortuni e bagagli, corrispondendo l'importo relativo. In caso contrario il consumatore dovrà dare comunicazione all'Organizzatore dell'avenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto ed alle medesime condizioni.

16.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il consumatore e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a carico esclusivamente del consumatore.

17. Assicurazione e fondo di garanzia

17.1 L'Organizzatore ha stipulato la polizza: Polizza R.C. LA NAVALE ASSICURAZIONE n. 4088227L.

17.2 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il passeggero può rivolgersi, ai sensi dell'art. 100 del Codice del Consumo (ex art. 21 Decr. Legisl. 111/95) in caso di insolvenza o fallimento dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 100 n. 5 del Codice del Consumo (ex art. 21 n. 5 Decr. Legisl. n. 111/95).

18. Foro competente

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Tribunale di Genova.

19. Legge regionale

I programmi di viaggio contenuti nel presente catalogo sono conformi alle disposizioni della L.R. 24/7/97 n.28

20. Intermediazione di solo crociera

Per le crociere marittime e fluviali vendute separatamente dai pacchetti (solo crociera), Gioco Viaggi agisce in qualità di Agente intermedio per la vendita per conto della compagnia armatrice o del noleggiatore della nave. Sono applicabili quindi le condizioni di contratto della Compagnia Armatrice.

21. Riservatezza dei dati personali

L'Organizzatore desidera portare a conoscenza dei clienti alcune informazioni relative alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali richiesti all'atto della prenotazione. La raccolta dei dati personali viene effettuata dall'Agente di Viaggio presso il quale i clienti effettuano la prenotazione. Ai fini della Legge 675/96 l'Agente di Viaggio è il soggetto responsabile dell'obbligo di informativa ex art.10 della legge stessa. L'Organizzatore riceve comunicazione da parte dell'Agente di Viaggio dei dati identificativi del cliente, necessari ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e degli eventuali obblighi di legge e disposizioni in materia di espatrio. Nell'ambito delle necessità derivanti dalle esecuzioni degli obblighi derivanti dal contratto e dall'ottemperanza a obblighi di legge, i dati raccolti possono essere trasferiti all'estero. La raccolta dei dati personali e il relativo trattamento avverranno con le modalità e nei casi consentiti dalla legge. Nei confronti dei dati personali raccolti il cliente ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675 rivolgendosi all'Agente di Viaggio che provvederà in merito.

Scheda tecnica: i prezzi contenuti nel presente opuscolo sono calcolati in base alle tariffe e ai cambi in vigore al 10.12.2009. Le quote pubblicate sono valide per prenotazioni entro il 30.09.2010

Assicurazione

Sicuri in viaggio sempre ovunque subito con



Ripetiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Ami Assistance agenzia generale della Fila Diretto assicurazioni spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata presso GIOCO VIAGGI e le condizioni di assicurazione sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Validità Decorrenza e durata delle garanzie La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito da Gioco Viaggi. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi.

Esclusioni Scioperi, sommosse, tumulti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio, terrorismo, guerra, insurrezioni, dolo dell'Assicurato, abuso di alcolici, uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci, malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici, suicidio o tentativo di suicidio.

GARANZIA INFORTUNI E MALATTIA PRIMA DELLA PARTENZA

Qualora, in seguito ad infortunio (inabilità temporanea) o malattia non prevedibile avvenuto/manifestatosi successivamente alla prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in condizioni tali da non poter partecipare al viaggio, Fila diretto Assicurazioni gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell'infortunio o della malattia fino ad un massimale di Euro 600,00 in caso di infortunio di Euro 500,00 in caso di malattia. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario per gli importi seguenti:

Giorni tra evento e data partenza	da 0 a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	oltre 30
Importo Indennizzo forfetario	Euro 400,00	Euro 200,00	Euro 100,00	Euro 50,00

Obblighi dell'assicurato In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia telefonica a Fila diretto Assicurazioni, al numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure al numero 039/6899965 comunicando gli estremi del sinistro. L'Assicurato deve consentire a Fila diretto Assicurazioni le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Fila diretto Assicurazioni indennizzerà, l'Assicurato del corrispettivo di recesso (penale) per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:

- decesso per malattia o infortunio o da malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convincente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate.
- Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia;
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- convocazione della Pubblica Autorità;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
- impossibilità di usufruire di ferie da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio;

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti (intendendosi come tale un gruppo di persone che non hanno fra di loro rapporti di parentela come quelli indicati nella definizione di "Nucleo Familiare") l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale "Compagno di viaggio".

Massimale - Scoperto - Franchigia L'assicurazione è prestata fino al totale della quota di partecipazione al viaggio (è escluso il costo individuale di gestione pratica, le spese di richiesta visto e le tasse varie).

Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell'Assicurato lo scoperto è pari al 10%. In caso di annullamento da infortunio o malattia dell'Assicurato verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:

Giorni tra evento e data partenza	da 0 a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	oltre 30
Franchigia	Euro 400,00	Euro 200,00	Euro 100,00	Euro 50,00

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 039/6899965 attivo 24 ore su 24.

L'Assicurato è altresì obbligato ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l'apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell'apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata nella tabella sopra indicata.

Fila diretto Assicurazioni, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell'Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l'apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l'applicazione della franchigia indicata nella tabella sopra esposta. Qualora

l'Assicurato non consenta a Fila diretto Assicurazioni di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento, verranno applicati i seguenti scoperti tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero:

10% in caso di corrispettivo di recesso inferiore o pari al 50%; 20% in caso di corrispettivo di recesso compreso tra il 51 % e il 75%; 30% in caso di corrispettivo di recesso compreso tra il 76% e il 100%.

In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella sopra esposta. L'Assicurato deve consentire a Fila diretto Assicurazioni le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario di Fila diretto Assicurazioni verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'Assicurato dei documenti necessari a Fila diretto Assicurazioni per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Resta inteso che il calcolo dell'indennizzo è pari al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestato l'evento; l'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato. Non saranno ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Impegno di filo diretto assicurazioni Fila diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.

Qualora per ragioni imputabili a Fila diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.

RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

Fila diretto Assicurazioni rimborserà all'Assicurato il 75% del costo totale del viaggio, qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di andata superiore alle 8 ore.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Fila diretto Assicurazioni si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

Consulenza medica telefonica, invio di un medico in Italia in casi di urgenza, segnalazione di un medico all'estero, trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, Trasporto della salma, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione, assistenza ai minori, rientro del convalescente, prolungamento del soggiorno, invio urgente di medicinali all'estero, interprete a disposizione, anticipo spese di prima necessità fino a Euro 8.000,00, rientro anticipato, spese telefoniche/telegrafiche fino a Euro 100,00, trasmissione messaggi urgenti, spese di soccorso ricerca e di recupero fino a Euro 1.500,00, anticipo cauzione penale all'estero fino a Euro 25.000,00.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

Nel limite dei massimali per Assicurato di Euro 30.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia non pregressa o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

BAGAGLIO

Fila diretto Assicurazioni garantisce il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina e mancata riconsegna, bagnamento e colaggio di liquidi entro il massimale per Assicurato di Euro 2.600,00.

TUTELA GIUDIZIARIA

Fila diretto Assicurazioni assume a proprio carico, nel limite del massimale di Euro 2.600,00 per Assicurato l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali alle condizioni previste nella polizza.

RIPRESENTAZIONE VIAGGIO

Fila diretto Assicurazioni mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa del seguente evento:

- a) Utilizzo delle prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato", "Trasporto della salma" e "Rientro Anticipato" che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
 - b) Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato che causi l'interruzione del viaggio;
- L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato da Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL'ASSICURATO CHE RIMANGONO A CASA

Consulti medici telefonici - Invio di un medico in caso di urgenza - rimborso spese mediche Trasporto in autoambulanza - Assistenza infermieristica - Consegna farmaci a domicilio - Gestione gratuita dell'appuntamento - Rete sanitaria convenzionata

COME DEVE COMPORTARSI L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITÀ

Annullamento viaggio In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia telefonica a Fila diretto Assicurazioni, al numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24

Assistenza persona In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri: Telefono: +39/039 6899965 - Telefax: +39/039 6057533

Per le richieste di rimborso l'Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a: **AMI ASSISTANCE** (Ufficio Sinistri) Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso,14 - 20041Agrate Brianza (MI) Informazioni: Tel. +39/039 6899941-Fax +39/039 6899940

MARSH

Per ulteriori informazioni riguardanti la normativa delle coperture sopra descritte, telefonare al broker Marsh: Tel. 010 837391